

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1960

Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di attuazione della legge 6 agosto 1954, n. 603, che istituisce un'imposta sulle società è sorta questione se, tra gli enti e le società che, per l'articolo 3, hanno diritto a godere della esenzione dell'imposizione tributaria con detta legge stabilita, siano o meno da comprenderli gli Enti che abbiano per loro scopo la organizzazione di Fiere Campionarie.

Una corretta interpretazione dello spirito della legge dovrebbe portare alla conclusione che l'esenzione debba essere estesa non a tutti indistintamente gli Enti fieristici, ma unicamente a quelli che, non conseguendo fini di lucro, hanno funzione essenziale ed istitutiva di perseguire obiettivi di pubblico generale interesse nell'ordinamento economico-sociale interno ed internazionale.

L'imposta verrebbe così applicata soltanto a quegli Enti fieristici diretti esclusivamente al conseguimento di lucro: in concreto, quindi, alle società private, il cui fine di pubblico interesse è secondario ed eventuale rispetto a quello principale di ricavare dalle manifestazioni fieristiche un utile economico.

È innegabile che nelle condizioni per la esenzione tributaria di cui alla richiamata

legge del 1954 si verrebbe così a trovare, ad esempio, la Fiera del Levante di Bari, considerata a ragione come uno dei più validi strumenti economici di diffusione e di scambio dell'economia italiana nei confronti delle Nazioni estere. Essa si configura come una fondazione a struttura complessa, formata da tre Enti pubblici (Camera di Commercio, Comune e Provincia), ed intesa a svolgere unicamente attività di pubblico interesse, tanto è vero che l'articolo 14 del suo statuto stabilisce espressamente che le eccedenze attive di ogni esercizio siano devolute ad incremento delle manifestazioni successive.

È parimenti innegabile che nelle medesime condizioni si verrebbero a trovare la Fiera di Verona ed altre importanti Fiere, le cui finalità d'interesse economico generale, scese dal conseguimento di un utile economico, costituiscono un dato di fatto pacifico e la cui utilità concreta per l'incremento dell'economia nazionale e lo sviluppo degli scambi internazionali è universalmente riconosciuta.

Questa, peraltro, come è stato innanzi detto, è — per quanto corretta — pura e semplice interpretazione, logica o analogica

che sia, pur sempre inammissibile nei confronti di una norma di carattere eccezionale, qual'è quella dell'articolo 3 della legge del 1954, la quale, per quanto incompleta nella sua formulazione, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (articolo 14 delle preleggi).

L'elencazione dell'articolo 3 è, pertanto, da considerarsi tassativa; donde la necessità di una legge che — completando questa elencazione — estenda l'esenzione tributaria alle Fiere Campionarie generali a carattere

internazionale, delle quali risulti evidente, in base al loro statuto e alla concreta attività da esse svolta, il fine di pubblico interesse perseguito.

Si ravvisa, inoltre, opportuno, per mantenere in limiti ristretti e rispondenti alle reali necessità l'area dell'esenzione, precisare che l'esenzione medesima è riservata esclusivamente agli Enti fieristici i quali rivestano la figura giuridica di Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è aggiunto il seguente comma:

« 10) Agli enti che hanno lo scopo di curare l'organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi fine speculativo e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando sia accertato che si configurino come Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società ».